

In data 16/12/04 si sono riuniti il Presidente del Consiglio di amministrazione dell'AMAT, ing. S. Rodi ed il rappresentante della R.S.A. dirigenti, dott. P. Piazza,

PREMESSO

- che i dirigenti aziendali convengono con lo sforzo operato dal Consiglio di Amministrazione finalizzato al ripiano economico ed all'ammodernamento dell'Azienda secondo criteri di efficienza ed efficacia;
- che in tale ottica, la funzione della dirigenza aziendale si è estrinsecata anche nella ricerca delle soluzioni operative più idonee alla realizzazione delle finalità sopra esposte;
- che siffatte azioni procedimentali hanno concorso anche alla ricerca, all'elaborazione ed individuazione delle soluzioni utili concernenti la trasformazione della struttura Aziendale in societaria, in armonia con gli indirizzi dell'Amministrazione comunale;
- che le susposte finalità tutte così come perseguite dall'Azienda in uno con la dirigenza aziendale, inducono la rappresentanza aziendale di quest'ultima a far propri anche i criteri di economicità e risparmio che hanno improntato l'Azione del Consiglio di amministrazione;
- che in tale ottica la rappresentanza aziendale, dopo ampio dibattito interno, ha convenuto con il Sig. Presidente sulla esigenza di operare una netta soluzione di continuità con i contenuti dei precedenti accordi integrativi aziendali per la dirigenza;
- che le parti danno atto che l'accordo integrativo aziendale, sottoscritto in data 21.7.99, non ha potuto spiegare i suoi effetti per il periodo ricompreso tra il 2000 ed il 2003.

TUTTO CIO' PREMESSO,

le parti stipulano e convengono quanto di seguito.

ART 1

A far data dal 1.1.04, secondo le previsioni di cui all'art. 3 del C.C.N.L. "dirigenti" del 15.11.00, trova applicazione l'istituto della retribuzione alla persona, aggiuntivo alla retribuzione base nazionale e corrisposta sotto forma di "assegno fisso mensile".

Per il finanziamento di tale istituto, l'Azienda determina una somma pari a € 11.500 per l'anno 2004 e di € 14.500 per l'anno 2005, per ciascun dirigente.

ART. 2

A far data dal 1.1.04, secondo le previsioni di cui all'art. 3 del C.C.N.L. "dirigenti" del 15.11.00, trova applicazione l'istituto della "retribuzione variabile incentivante", aggiuntivo alla retribuzione base nazionale.


Per il finanziamento di tale istituto, l'Azienda determina una somma pari a € 8.500 per l'anno 2004 e pari a € 11.500 per l'anno 2005, per ciascun dirigente

L'ammontare di ciascuna delle quote da corrispondere ai dirigenti sarà determinata in funzione:

- a) dei risultati conseguiti;
- b) dei comportamenti organizzativi.

La parte di cui al punto a), pari al 60% della somma annua disponibile, si compone di n° 2 quote e precisamente il 60% subordinato al conseguimento di obiettivi economico gestionali aziendali che per gli anni 2004\2005 vengono individuati nel raggiungimento di un rapporto ricavi-costi pari ad almeno il 35% (calcolato sulla base degli elementi indicati dalla Regione Siciliana ai fini del ripiano del deficit di esercizio) ed il restante (40%) per il conseguimento di eventuali obiettivi assegnati al singolo dirigente attraverso specifici progetti-obiettivo, la cui mancata individuazione determinerà l'assegnazione delle relative quote sulla base degli obiettivi generali aziendali sopra specificati.

L'addendo di cui alla superiore lettera b) pari al restante 40% è correlata alla valutazione da parte del Direttore Generale dei comportamenti organizzativi adottati dai singoli dirigenti nell'espletamento del loro ruolo e nello svolgimento delle proprie attività con riguardo ai seguenti 10 elementi connotanti i cd. "comportamenti organizzativi":

 ¹


- a) condotta;
- b) capacità di risultato;
- c) coerenza ed integrità;
- d) Cooperazione e teamwork
- e) Flessibilità
- f) Iniziativa
- g) Leadership
- h) Orientamento al cliente
- i) Orientamento strategico
- j) Sviluppo degli altri

Tale quota sarà erogata ai dirigenti che avranno ottenuto una valutazione positiva in almeno sei dei comportamenti considerati seguendo il seguente criterio:

- o 60% della quota al raggiungimento di una valutazione positiva in sei comportamenti
- o 70% della quota al raggiungimento di una valutazione positiva in sette comportamenti
- o 80% della quota al raggiungimento di una valutazione positiva in otto comportamenti
- o 90% della quota al raggiungimento di una valutazione positiva in nove comportamenti
- o 100% della quota al raggiungimento di una valutazione positiva in dieci comportamenti

La quota di cui all'addendo della superiore lettera b), per il Direttore Generale sarà anche questa corrisposta all'interessato in funzione dei risultati conseguiti.

Resta inteso che per l'anno 2004, atteso il protrarsi delle trattative per il presente rinnovo di accordo integrativo aziendale e la conseguente impossibilità di fissare a fine anno solare e raggiungere obiettivi fissati in progetti specifici, le parti concordano che per il corrente anno 2004 quota pari al 40% sopra individuata sarà tutta destinata all'accertato raggiungimento del già citato rapporto ricavi\costi.

Le retribuzioni variabili incentivanti discendenti dal presente accordo, limitatamente a quelle indicate nel punto a) del presente articolo, verranno erogate entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di competenza o, successivamente, ove entro tale data non fosse intervenuta la formale approvazione del bilancio aziendale da parte del Consiglio di Amministrazione.

In questo ultimo caso dette retribuzioni verranno erogate entro i successivi giorni 10 dalla approvazione del bilancio.

Andolfante per la Conferenza delle parti di cui al punto b) del presente articolo

ART. 3 Il presente accordo integrativo aziendale annulla e sostituisce il precedente accordo integrativo aziendale del 21.07.99, e che alla stregua di quanto indicato espressamente in premessa, non ha prodotto effetti per gli anni compresi dal 2000 al 2003.

ART. 4

Le parti convengono che il presente accordo integrativo, avrà efficacia per il biennio 2004/2005. Alla scadenza le parti si impegnano a costituire un tavolo tecnico per la definizione di un nuovo accordo integrativo aziendale alla luce delle esigenze intervenute e della analisi dei risultati dell'applicazione del presente accordo.

Nelle more della stipula del nuovo accordo integrativo, le parti convengono che gli eventuali periodi di vacanza contrattuale vengono assoggettati al regime transitorio di cui agli art. 1 e 2 del presente accordo, parte economica 2005, con adeguamento inflazionistico secondo gli indici ISTAT per "operai ed impiegati".

ART. 5

Resta inteso che l'esecutività del presente accordo è subordinata alla approvazione del Consiglio di Amministrazione

Andolfante *Andolfante*